

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI
RINNOVABILI (eolico e fotovoltaico)

Testo coordinato con le modifiche apportate con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25.07.2022

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento intende offrire un valido riferimento locale per la disciplina dell'installazione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguendo lo sviluppo sostenibile del proprio sistema energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia, nel pieno rispetto e salvaguardando i valori naturali, ambientali, paesaggistici e di sostenibilità insediativa del territorio. Compatibilmente con le norme e disposizioni comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sull'intero territorio comunale possono essere realizzati impianti, comprese le opere connesse e le relative infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, a condizione vengano rispettate le condizioni e prescrizioni seguenti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivo dell'intera area di occupazione e delle opere connesse;
- impianto eolico: impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivo dell'area di occupazione dei basamenti e delle opere connesse;
- opere connesse o accessorie: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine, strade e infrastrutture di collegamento ecc.

Art. 3

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti realizzati da privati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione; le presenti norme integrano le disposizioni sovraordinate.

Gli impianti vengono distinti come segue (vedi allegato 2):

impianti di tipo A: impianti fotovoltaici ed eolici di potenza superiore alla soglia individuata dalla tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, da approvarsi con Autorizzazione Unica, come previsto dall'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 e succ. modifiche e integrazioni;

impianti di tipo B: impianti fotovoltaici ed eolici di potenza inferiore alla soglia individuata dalla tabella A allegata al D.Lgs. 387/2003, assoggettati alle disposizioni del successivo art. 6 del presente regolamento e succ. modifiche e integrazioni;

impianti di tipo C: impianti solari e fotovoltaici integrati e semi-integrati nella copertura degli edifici e piccoli impianti eolici, come meglio specificato nel successivo art. 5 del presente regolamento.

Art. 4

Aree idonee, non idonee o con ridotta idoneità all'installazione di impianti

Nella scelta delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti, sono da considerarsi **NON idonee** le seguenti aree:

1. centro storico di Brisighella;
2. i terreni e i fabbricati con vincolo architettonico, vincolati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 parte II (ville, parchi e giardini, pubbliche vie, piazze, spazi urbani aperti al pubblico, siti minerari di interesse storico e etnoantropologico e architetture rurali aventi interesse storico e etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dell'interesse culturale con Decreto Ministeriale);
3. zone calanchive come vincolate dal PTCP, (in queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);

4. zone con vincolo archeologico (in queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);
5. zone coperte da foreste e boschi come individuate dalla carta forestale della Provincia, (in queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);
6. zone di frane attive e zone di consolidamento come individuate nei Piani Stralcio di Bacino (in queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);
7. “Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” istituito con L.R. 10/2005: zone A e B (in queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);

mentre sono da considerarsi con ridotte possibilità installative, come meglio specificato nei singoli punti, le seguenti zone:

8. Nel centro storico di Fognano è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici classificati nelle categorie d'intervento della *Ristrutturazione edilizia* e del *Restauro e risanamento conservativo: Risanamento conservativo* come individuati nella Tav. P.4_A.1 Categorie d'intervento del RUE Intercomunale vigente, nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a) i pannelli non dovranno essere visibili dalla SP 302 (via Emiliani, via Ciani) e dall'attigua piazza Garibaldi; non sono mai ammessi collettori solari con serbatoi di accumulo esterni o a vista;
 - b) la superficie occupata dagli impianti dovrà rispondere a caratteristiche di regolarità e compattezza geometrica, tenendo conto della presenza di tutti i manufatti sulla copertura, evitando disposizioni frammentarie o casuali dei pannelli. Nel caso di falde poste in continuità, la posa dei pannelli dovrà rispondere a criteri di omogeneità prevedendo la stessa modalità d'installazione: a tal fine i pannelli dovranno essere o tutti completamente integrati (sostitutivi del manto di copertura) o tutti appoggiati e in aderenza alle falde;
 - c) la realizzazione degli impianti ad energia solare deve essere accompagnata dall'eliminazione degli elementi incongrui (cemento-amianto, lucernai atipici o non più necessari, manti di copertura non tradizionali, camini ed altri elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) che potranno essere sostituiti con materiali ed elementi tradizionali;
 - d) al termine della loro funzionalità, i pannelli e gli elementi tecnologici connessi devono essere rimossi e smaltiti nei modi di legge. Il manto di copertura deve essere ripristinato in perfetto raccordo con gli elementi di copertura presenti in falda, con le stesse caratteristiche di forma, materiale e colore: a tale fine si raccomanda di conservare gli elementi della copertura rimossi. L'avvenuto ripristino del manto di copertura nei modi suddetti, al termine della funzionalità dei pannelli, rientra nella verifica dello stato legittimo degli immobili.Qualora la classificazione nelle suddette categorie riguardi solo una parte dell'edificio, la collocazione dei pannelli può essere comunque ricercata nell'ambito della copertura dell'intero edificio, in funzione del minore impatto visivo.
Gli impianti ad energia solare possono essere altresì installati sui pergolati conformi all'art. 5.4 delle NdA del RUE, indipendentemente dalla classificazione dell'edificio, qualora posti orizzontalmente e in aderenza alla struttura, senza ulteriori piani d'appoggio.
9. “Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola” istituito con L.R. 10/2005: zona C e preparco e i siti SIC e ZPS, derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e succ. mod. e int.: sono ammessi impianti fotovoltaici nel rispetto di vincoli, prescrizioni e indicazioni di piani ed Enti sovraordinati e nel rispetto degli altri punti del presente Regolamento, valutati in base alle caratteristiche dell'habitat interessato e soprattutto con le prescrizioni contenute nel Piano d'Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna, mentre non sono ammessi impianti eolici. (In tutte queste zone è ammesso il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo);

10. fabbricati di valore tipologico e documentario come individuati nelle tavole del PRG vigente: è ammesso il posizionamento di pannelli sulle coperture solo previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio;
11. **zona A** di cui all'allegato 1 (**area compresa fra i crinali della vallata del fiume Lamone, dal confine comunale con Faenza fino alla linea delimitata dalla strada provinciale Valletta, S.P. 302 e strada comunale Carradora**): sono ammessi nel rispetto di vincoli, prescrizioni e indicazioni di piani ed Enti sovraordinati e nel rispetto degli altri punti del presente Regolamento, gli impianti fotovoltaici di tipo A di cui all'art. 3 (oltre i 20 kWp) alle seguenti condizioni:
 - la titolarità dell'impianto è riservata alle aziende agricole;
 - gli impianti non devono essere visibili dalla strada Provinciale 302 e dai tre Colli (Rocca, Orologio e Monticino), prevedendo anche opere di mitigazione dell' area;
 - la superficie massima dell'area complessivamente interessata non può superare i limiti imposti dal Piano d'Azione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Ravenna;
 - non è ammessa l'installazione di impianti eolici;
 - in queste zone è ammesso senza limitazioni il posizionamento di pannelli solari e fotovoltaici sulle coperture degli edifici, nel rispetto degli altri punti del presente articolo e nel rispetto dei vincoli preesistenti (es. tutela paesaggistica ecc.);
 - sono ammessi impianti fotovoltaici di tipo B dell'art. 3, nel rispetto dei vincoli preesistenti (es. tutela paesaggistica ecc.).
12. **zona C** di cui all'allegato 1 (**area compresa fra la linea delimitata dalla strada provinciale Valletta, S.P. 302 e strada comunale Carradora e la linea delimitata dalle strade comunali Purocielo/Cà Malanca e Valpiana**): sono ammessi senza limitazioni impianti di tipo B e C dell'art. 3 e impianti produttivi di tipo A dell'art. 3 con la condizione che non siano visibili dalla S.P. 302, prevedendo anche opere di mitigazione dell' area, il tutto nel rispetto di vincoli, prescrizioni e indicazioni di piani ed Enti sovraordinati e nel rispetto degli altri punti del presente Regolamento.

Sono invece da considerarsi idonee senza limitazioni, nel rispetto di vincoli, prescrizioni e indicazioni di piani ed Enti sovraordinati e nel rispetto degli altri punti del presente Regolamento, le seguenti aree:

13. **zona B** di cui all'allegato 1 (**area compresa dai crinali della vallata del fiume Lamone ai confini comunali a est ed ovest e l'area posta a monte di S. Eufemia fino al confine comunale**);
14. "area di studio": si tratta di una vasta area individuata nella cartografia di PRG, nella zona a monte di S. Cassiano.

Art. 5

Impianti solari e fotovoltaici installati sulla copertura dell'edificio e impianti eolici con altezza inferiore a ml. 1

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 115/2008, gli impianti installati sulle coperture di edifici esistenti, aventi stessa inclinazione e orientamento della falda e che non ne modificano la sagoma, sono soggetti alla sola comunicazione preventiva al Comune, su apposito modulo, integrato con l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ove prevista.

La stessa procedura è da applicarsi all'installazione di piccoli aerogeneratori, con altezza del palo inferiore a ml. 1, nelle aree di pertinenza degli edifici.

L'installazione di impianti NON integrati e con diversa pendenza e inclinazione del tetto, è invece soggetta ad altro titolo abilitativo, in base alla potenza da installare.

Si specifica inoltre che l'installazione di pannelli su strutture aperte e scoperte (i cosiddetti pergolati), anche appositamente realizzati, determina una copertura continua e configura il tutto come "tettoia", soggetta pertanto ad altro titolo abilitativo. Fanno eccezione le coperture parziali di pergolati realizzate in maniera discontinua (cioè con pannelli non contigui), purchè la copertura abbia almeno il 30% di vuoti della superficie dell'intera struttura.

Art. 6

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure

L'art. 12 punto 5 del D.Lgs. 387/2003 prevede, nell'ambito della semplificazione delle procedure, che agli impianti da fonte rinnovabile con capacità di generazione inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto, si applica la disciplina della D.I.A.. Pertanto per le installazioni con potenza inferiore alle seguenti soglie, è necessaria la presentazione della D.I.A. al Comune, integrata, ove previsto, dall'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e da ogni altro nulla osta, parere o atto di consenso comunque denominato di competenza di altri Enti o Servizi.

Le soglie attualmente individuate nell'allegato A del D.Lgs. 387/2003 sono le seguenti:

- fonte eolica 60 kW
- fonte solare fotovoltaica 20 kW

Art. 7

Interventi di minimizzazione degli impianti

Ogni singolo progetto deve prevedere soluzioni architettoniche a minimo impatto visivo, prevedendo l'armonizzazione con l'ambiente circostante e con le caratteristiche del territorio, senza alterare la naturale pendenza dei terreni e garantendo l'assetto idrogeologico dei suoli.

In riferimento agli interventi di minimizzazione degli impatti ambientali – paesaggistici, fatte salve le prescrizioni particolari richieste da altri Enti interessati, si specifica quanto segue:

- ✓ è preferibile scegliere quelle aree in cui esiste già una rete viaria sviluppata e adeguata alle nuove esigenze, cercando in ogni caso, di evitare pesanti interventi di adeguamento alla viabilità esistente, che saranno comunque a carico del proponente l'impianto;
- ✓ dovranno essere previste piantumazioni a copertura della recinzione e di altre opere infrastrutturali, scegliendo essenze autoctone della zona;
- ✓ il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, predisponendo un adeguato convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare fenomeni di ruscellamento e dilavamento sull'intera area;
- ✓ al termine dei lavori dovrà essere previsto il ripristino morfologico, la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree soggette a movimentazione di terreno, oltre al ripristino di tutta la viabilità pubblica utilizzata e danneggiata a seguito degli interventi;
- ✓ nel caso sia prevista la realizzazione di nuove infrastrutture, esse dovranno essere accuratamente indicate in apposito elaborato grafico, evitando il più possibile gli sterri e riporti e scegliendo materiali consoni alla zona e soluzioni che consentano un idoneo ripristino dei luoghi alla dismissione dell'impianto.

Art. 8

Dismissione e ripristino dei luoghi

Al fine di fornire le adeguate garanzie, nel progetto dovrà essere specificato, da parte della proprietà, l'assunzione dell'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi alla data di dismissione dell'impianto.

Si precisa che in caso di superamento del terzo anno di non funzionamento dell'impianto, esso dovrà essere obbligatoriamente dismesso.

I proprietari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione la cessazione dell'attività dell'impianto e a fornire indicazioni sulla tipologia di smaltimento dei singoli materiali e attrezzature. Lo smantellamento dell'impianto e di tutte le opere connesse, a spese del proprietario, deve successivamente essere documentato tramite formale comunicazione e relazione fotografica di dettaglio.

Art. 9

Polizza fidejussoria

A garanzia delle opere di mitigazione e di ripristino delle infrastrutture deve essere presentata, prima dell'inizio dei lavori, una fidejussione bancaria, il cui importo sarà valutato dall'Amministrazione, sentito il parere dei competenti Uffici, con validità di anni 2 (due) dalla data di fine lavori comunicata al Comune.

La fidejussione sarà svincolata previa formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale o dell'Ufficio competente.

Nel caso di cessione dell'attività e/o dei terreni, la polizza fidejussoria dovrà essere trasferita in solido al nuovo proprietario, (previa comunicazione al Comune), il quale si assume in pieno gli obblighi e i vincoli derivanti dall'autorizzazione già rilasciata.

Art. 10

Documentazione necessaria da allegare alla richiesta di autorizzazione unica o alla D.I.A.

La richiesta di realizzazione dell'impianto dovrà contenere anche la seguente documentazione:

- titolo di proprietà ovvero titolo di reale disponibilità dei suoli per un periodo di validità pari ad almeno il termine di obsolescenza dell'impianto da determinarsi attraverso un cronoprogramma di cantierizzazione, attivazione, produzione e gestione dell'impianto stesso;
- relazione tecnico-architettonica contenente il cronoprogramma di cui sopra;
- esaustiva rappresentazione grafica del progetto, in scala idonea a rappresentare l'intervento, comprendente:
 - planimetria generale con indicazione delle strade e infrastrutture già esistenti e di progetto;
 - particolari costruttivi dell'impianto con indicazione di colori e materiali utilizzati, debitamente quotati;
 - eventuali volumi tecnici, quali tettoie, prefabbricati, cabine elettriche, ecc. individuati sia planimetricamente che volumetricamente;
 - distanze dai confini e da fabbricati posti nelle vicinanze;
 - opere di mitigazione previste nel progetto, quali ad es. siepi e filari di essenze autoctone da sistemare lungo la recinzione ecc.;
 - particolare della recinzione, compreso l'accesso all'area;
- aerofotogrammetria con individuazione dell'area in scala adeguata;
- documentazione fotografica di dettaglio volta a fornire, attraverso varie inquadrature dello stato attuale e con rendering, una visione completa del futuro impianto e del quadro di insieme in cui si inserisce, con riprese da visuali lontane (ad es., a puro a titolo indicativo, dalle strade comunali e provinciali, dai centri abitati posti nelle vicinanze, dai versanti collinari prospicienti il sito ecc.)
- planimetria catastale recente e aggiornata;
- stralcio PRG;
- stralcio dei piani sovraordinati (PTCP, Piano Stralcio di bacino ecc.)
- richiesta di autorizzazione paesaggistica, se prevista, con relativi allegati.

Art. 11

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione

Il proprietario è tenuto a realizzare le opere di mitigazione di cui agli articoli precedenti e, per tutta la durata della vita dell'impianto, a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Art. 12

Inquinamento luminoso

Tutti gli impianti di illuminazione esterna devono essere corredati da apposita certificazione di conformità alla L.R. 19/2003 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico), che si intende qui richiamata nei suoi valori e finalità.

Art. 13

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale e si applica a tutte le richieste di installazione di impianti non ancora autorizzati, anche se già pervenute in data antecedente all'approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale esistente, oltre ai vari regolamenti comunali vigenti.

D.Lgs. 387 del 29.12.2003

... .. *omissis*

Tabella A : (Articolo 12)

	Fonte	Soglie
1	Eolica	60 kW
2	Solare fotovoltaica	20 kW
3	Idraulica	100 kW
4	Biomasse	200 kW
5	Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW

(1)

(1) La presente tabella è stata aggiunta dall'art. 2, c. 161, L. 24.12.2007, n. 244 (G.U. 28.12.2007, n. 300, S.O. n. 285), con decorrenza dal 1° gennaio 2008.